

CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA TRIENNALE (36 MESI) DI GAS PURI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE SEZIONI LABORATORIO (LOTTO 1) E ARIA-ATMOSFERA (LOTTO 2). DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione del contratto è regolata in via graduata:

- dalle clausole del presente capitolato e degli altri documenti di gara, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi tra ARPA Valle d'Aosta e l'operatore economico affidatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti e di appalti costituite dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- dal Codice Civile, per quanto compatibile.

Art. 2 - Oggetto del servizio

Il servizio richiesto prevede lo svolgimento a favore di ARPA Valle d'Aosta della FORNITURA TRIENNALE DI GAS PURI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE SEZIONI LABORATORIO E ARIA-ATMOSFERA.

Per maggiore completezza, si allegano al presente, a costituirne parte integrante, le SCHEDE TECNICHE ILLUSTRATIVE delle quantità stimate di materiali gassosi necessitati, con riferimento ai due lotti indicati (LOTTO 1 – LABORATORIO; LOTTO 2 - ARIA E ATMOSFERA)

Art. 3 - Durata del servizio

Il contratto avrà una durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. Nelle more della stipula del contratto, ARPA ha la facoltà di richiedere l'avvio anticipato delle prestazioni, come previsto dal disciplinare di gara. In tal caso il servizio avrà inizio dalla data dell'atto di autorizzazione all'avvio anticipato.

La fornitura decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero in forza di apposita consegna del contratto in via d'urgenza sotto le riserve di legge.

Art. 4 - Luogo e modalità di esecuzione delle consegne

In merito si rinvia alle indicazioni delle SCHEDE TECNICHE ILLUSTRATIVE allegate

Art. 5 - Importo

Importi **stimati per ciascun lotto, base d'asta** Iva esclusa:

- LOTTO 1 – LABORATORIO (CIG 83657925F3) è fissato in euro **115.000,00** (centoquindimila/00)
- LOTTO 2 – ARIA E ATMOSFERA (CIG 8365826203) è fissato in euro **37.500,00** (trentasettemilacinquecento/00)

L'importo totale dell'appalto Iva esclusa, comprensivo di opzioni, è fissato in euro 204.604,17 (duecentoquattromilaseicentoquattro/17), IVA esclusa, come di seguito ripartito:

- con riferimento al LOTTO 1 – LABORATORIO (CIG 83657925F3) euro **154.291,67** (centocinquantaquattromiladuecentonovantuno/67), IVA esclusa, somma comprensiva dell'opzione di modifica prestazionale, equivalente ad un importo contrattuale integrativo, nella misura massima del 15%, in relazione a variazioni quali-quantitative di gas da fornire, per sopravvenute esigenze di servizio e dell'opzione di proroga per n. 6 mesi (180 giorni);
- con riferimento al LOTTO 2 - ARIA E ATMOSFERA (CIG 8365826203) euro **50.312,50** (cinquantamilatrecentododici/50), IVA esclusa, somma comprensiva dell'opzione di modifica prestazionale, equivalente ad un importo contrattuale integrativo, nella misura massima del 15%, in relazione a variazioni quali-quantitative di gas da fornire, per sopravvenute esigenze di servizio e dell'opzione di proroga per n. 6 mesi (180 giorni);

Si evidenzia che trattasi di importi stimati, per soli fini amministrativo-contabili anche rilevanti ai fini dell'acquisizione del rispettivo Codice Identificativo di Gara (CIG), sulla scorta dei dati storici e delle esigenze - ad oggi prevedibili - di approvvigionamento, essendo probabile la messa in servizio di nuove strumentazioni nel corso del periodo contrattuale di riferimento.

Ai fini contrattuali risultano vincolanti i soli prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario.

Art. 6- Oneri per la sicurezza

Ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non risulta necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) in quanto la prestazione richiesta è di semplice fornitura senza attività di installazione o di montaggio e non sono necessarie attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa: pertanto gli oneri relativi risultano essere pari a zero poiché non sussistono rischi interferenti da valutare.

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

Ai sensi dell'articolo 105 (Subappalto) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il contratto stipulato non potrà essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni della norma in parola.

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 105 del decreto 50/2016 nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) ovvero del 40 % (quaranta per cento) qualora richiesto entro il 31 dicembre 2020, dell'importo complessivo del Contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- subappaltatore sia qualificato e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;
- all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare.

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si considerano affidate in subappalto le consegne effettuate da altre Società (ad esempio corrieri) qualora l'importo di tale prestazione superi il 2% del prezzo offerto, a meno che, ai sensi dell'art. 105, comma 3 lettera c-bis del decreto 50/2016 tale attività non avvenga "in forza di contratti

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto": in tal caso l'affidatario deposita copia di tali contratti, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'Agenzia provvederà a corrispondere gli importi del servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art.105, comma 13, del decreto 50/2016

Art. 9 – Modifiche in aumento e in diminuzione

ARPA della Valle d'Aosta potrà chiedere, all'affidatario, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni in relazione a variazioni quali-quantitative di gas da fornire, per sopravvenute esigenze di servizio fino a concorrenza del 15% dell'importo del contratto/lotto agli stessi patti e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità a eccezione del corrispettivo relativo alle eventuali nuove prestazioni. Qualora, nel corso del contratto, sorgesse la necessità di disporre della fornitura di altra tipologia di gas o miscele, rispetto a quelle indicate nelle allegate schede tecniche, Arpa attiverà apposita richiesta di quotazione, sempre nel limite del 15% dell'importo del contratto/lotto)

Art. 10 - Modalità di pagamento del corrispettivo

ARPA accerterà la conformità della prestazione a quanto richiesto con la presente entro 30 giorni dal termine della – periodica - fornitura (accertamento di conformità), secondo le scadenze proprie degli stati di avanzamenti del servizio stesso e delle relative fatturazioni. Il pagamento sarà effettuato entro i successivi 30 giorni e comunque non oltre 60 giorni. L'accettazione via telematica della fattura elettronica, a mezzo Sistema di Interscambio, segue ad una verifica d'ordine formale-amministrativo della stessa; eventuali contestazioni sulla prestazione o sul prezzo riportati in fattura saranno formalizzate dall'Agenzia nei tempi sopra rappresentati.

Le fatture elettroniche - con indicazione del relativo CIG - dovranno essere corredate da appositi documenti di trasporto al fine della verifica della corrispondenza tra i quantitativi di materiali gassosi consegnati ed i relativi prezzi unitari offerti in sede di gara.

Art. 11 – Inadempimenti, penali, risoluzione e recesso

Qualora non siano rispettati i tempi di consegna dei prodotti e dei servizi specificati nell'offerta e/o nel contratto, in assenza di giustificate motivazioni sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1‰) dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo.

In caso di esecuzione del servizio tardiva, imprecisa o difforme da quanto proposto in sede di gara, si applicherà una penale pari all'uno per mille (1‰) dell'importo netto del corrispettivo pattuito per ogni giorno di ritardo, con il limite massimo del dieci per cento (10%) di tale corrispettivo, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2237 del codice civile in materia di recesso da applicarsi anche qualora il ritardo nella prestazione ecceda di oltre il cinquanta per cento (50%) il termine pattuito.

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, il responsabile del procedimento si può avvalere, oltre che delle clausole penali, di tutti gli altri strumenti a tutela del creditore previsti dal diritto privato. Qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il responsabile del procedimento, su proposta del personale ARPA a supporto tecnico, può convenire con l'altro contraente che a sue spese corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero si operi la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito.

Qualora i prodotti forniti non abbiano i requisiti richiesti saranno respinti ed il fornitore sarà tenuto a ritirarli a proprie spese e a provvedere alla loro sostituzione con prodotti idonei e a provvedere al ripristino delle condizioni erogative idonee.

L'applicazione della penale lascia impregiudicate eventuali ulteriori azioni per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo della prestazione secondo le disposizioni di legge.

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'operatore affidatario;
- b) cessazione dell'attività della gestione;
- c) mancata osservanza del divieto di subappalto totale;
- d) venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- e) gravi e reiterati inadempimenti.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari discendenti dal contratto di servizio. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l'affidatario comunica all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi.



Art. 13 - Definizione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'affidamento del servizio di cui trattasi è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.